

LAVORO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

6

A) PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI

I lavoratori e lavoratrici invalidi almeno all'80% e i non vedenti, possono andare in pensione a 60 anni se uomini e 55 anni se donne.

Per usufruire di questa agevolazione occorrono almeno 20 anni di contribuzione previdenziale.

Per i non vedenti (se tali prima dell'inizio dell'attività lavorativa o con 10 anni di versamenti dopo l'insorgenza della cecità) l'età pensionabile è ridotta a 55 anni se uomini e 50 anni se donne.

A decorrere dall'anno 2002 i lavoratori invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, i lavoratori invalidi per causa di servizio e gli invalidi per lavoro - per i periodi di lavoro svolti in concomitanza del requisito sanitario richiesto, anche anteriormente al 1° gennaio 2002 - hanno diritto ad una maggiorazione contributiva - ai fini del diritto e della misura della pensione - di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 5 anni. La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa dipendente - sia in pubbliche amministrazioni sia in aziende private - svolta in concomitanza con il possesso del riconoscimento del requisito sanitario (invalidità superiore al 74% ecc.).

Attenzione: Il beneficio viene attribuito solo dietro presentazione di specifica richiesta corredata dal verbale di riconoscimento della qualifica di invalido civile con percentuale di invalidità accertata dall'INPS (invalidità civile) o attestata da provvedimento amministrativo (causa di servizio) o da documento INAIL (invalidità da lavoro).

B) PENSIONE DI INABILITÀ PER LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI

- Si ha diritto quando:
 - **l'infermità sia tale da provocare una assoluta e permanente** impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro secondo l'accertamento dei medici dell'INPS;
 - **siano stati versati almeno 5 anni di contributi** dei quali almeno 3 anni nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Attenzione: la valutazione dell'infermità non è uguale a quella effettuata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.

- **La pensione viene calcolata** aggiungendo ai contributi versati quelli figurativi, compresi tra la decorrenza del pensionamento e la data di compimento dell'età pensionabile.
- Può essere soggetta a **revisione o a revoca** se cambiano i requisiti sanitari (es. trapianto).

Attenzione: la pensione di inabilità è **incompatibile** con qualsiasi lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi o negli albi professionali.

C) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ PER LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI

Requisiti

Si ha diritto quando si verificano le seguenti condizioni:

- **l'infermità, accertata dai medici INPS**, è tale da provocare una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (invalidità superiore al 66%), in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- vi sono **5 anni di versamenti di cui almeno 3 versati negli ultimi 5 anni**;
- si è **assicurati all'INPS da almeno 5 anni**.

Durata

L'assegno ha validità triennale e può essere confermato a domanda per tre volte consecutive, prima di diventare definitivo. Prima della scadenza del triennio, è necessario presentare la domanda di rinnovo e sottoporsi di nuovo a visita medica, affinché l'Inps confermi la diagnosi medico-legale ed il conseguente diritto a percepire l'assegno.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia e può essere di importo superiore per effetto dei contributi da lavoro accreditati dopo il riconoscimento dell'assegno.

Misura e decorrenza

L'importo dell'assegno è calcolato sulla base dei contributi versati al momento della domanda.

L'assegno è compatibile con l'attività lavorativa, ma è diminuito se il titolare percepisce redditi da lavoro dipendente, autonomo o da impresa. L'importo a seconda della retribuzione percepita può essere ridotto del 25% o del 50% (Tabella G allegata alla Legge 335/95).

Contribuzione figurativa

I periodi di percezione dell'assegno ordinario di invalidità danno luogo alla maturazione di una contribuzione figurativa valida ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, ma non vengono computati nel calcolo dell'importo economico della pensione.

Scheda aggiornata a novembre 2011